

Versione anonimizzata

Traduzione

C-473/20 – 1

Causa C-473/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

17 settembre 2020

Ricorrente:

INVEST FUND MANAGEMENT

Resistente:

Komisiya za finansov nadzor

ORDINANZA

(...) (omissis) 17 settembre 2020

Il SOFIYSKI RAYONEN SAD, 106esima Sezione penale, (omissis)

(omissis) alla luce delle seguenti considerazioni, così ha deciso:

Il procedimento dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale di primo grado di Sofia, Bulgaria) ha per oggetto il ricorso proposto dalla società di gestione [di investimenti in valori mobiliari] «Invest Fund Management» AD, una società iscritta nel registro delle imprese e registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro della Repubblica di Bulgaria, rappresentata congiuntamente da DA, direttore commerciale, e KU, membro del consiglio di amministrazione, contro la decisione del 15 aprile 2020 emanata da MG, vicedirettore della Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria), con la quale era stata inflitta alla ricorrente, ai sensi dell'articolo 273, paragrafo 5, punto 10, in combinato

disposto con il paragrafo 1, punto 10, dello Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno inverstirane (legge che disciplina l'attività degli organismi d'investimento collettivo e di altre società di investimento collettivo; in prosieguo: lo «ZDKISDPKI»), una sanzione pecuniaria di leva (BGN) 10 000,00 (diecimila) per inadempimento dell'obbligo giuridico derivante dall'articolo 56, paragrafo 1, ZDKISDPKI.

Nel corso del procedimento il giudice del rinvio ha rilevato d'ufficio la necessità di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione che riguardano l'oggetto della causa [descrizione del procedimento principale pendente dinanzi al giudice del rinvio].

I. Parti e oggetto del procedimento principale

1. Società di gestione (in prosieguo: la «SG») «Invest Fund Management» AD, con sede sociale e amministrazione centrale a: Sofia (omissis).
2. Studio legale «Tokushev i sadruzhnitsi», registrato [Or. 2] nella Repubblica di Bulgaria – in rappresentanza della SG «Invest Fund Management» AD, indirizzo: Sofia (omissis).
3. Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria; in prosieguo: la «KFN»), indirizzo: Sofia (omissis).
4. Il procedimento principale ha per oggetto l'accertamento di un possibile illecito da parte della SG «Invest Fund Management» AD per inadempimento dell'obbligo che impone, ad ogni modifica di elementi essenziali contenuti nel prospetto dell'organismo di investimento collettivo, di aggiornare il prospetto stesso entro 14 giorni e di presentarlo entro tale termine alla KFN.
5. Il procedimento principale è oggetto del giudizio di primo grado e la decisione del giudice è soggetta al controllo dell'Administrativen sad Sofia-Grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), di grado superiore, pertanto la sentenza potrebbe non concludere la controversia.

II. Fatti

6. Nella Repubblica di Bulgaria la regolamentazione e la vigilanza sulle società di gestione sono di competenza della KFN.
7. La SG «Invest Fund Management» AD è iscritta nel registro delle imprese e registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (TRRYULNTS) della Repubblica di Bulgaria ed è rappresentata congiuntamente da DA, direttore commerciale, e KU, membro del consiglio di amministrazione. Essa dispone di

una licenza per l'esercizio dell'attività di SG e figura nel (omissis) registro tenuto dalla KFN.

8. La SG «Invest Fund Management» AD organizza e gestisce cinque fondi comuni di investimento separati, ossia «Invest Aktiv», «Invest Klassik», «Global Opportunities», «Invest Konservativen Fond» e «Invest Obligatsii».
9. Nell'ambito di una verifica a distanza dell'attività della SG «Invest Fund Management» AD, rappresentanti della KFN accertavano che, in data 28 agosto 2019, era stata annotata nel TRRYULNTS una modifica della composizione dei membri del consiglio di amministrazione della società. Detta modifica consisteva nell'inserimento di due nuovi membri, segnatamente SR e ND, che non sono dirigenti e ai quali non sono state affidate mansioni amministrative.
10. I rappresentanti della KFN constatavano che, nella fattispecie, la SG «Invest Fund Management» AD avrebbe dovuto aggiornare, per ciascuno dei cinque fondi comuni di investimento, il relativo prospetto entro l'11 settembre 2019, secondo il termine di 14 giorni previsto per legge. Tuttavia essa avrebbe provveduto solo in data 17 ottobre 2019. [Or. 3]
11. A seguito dell'inadempienza constatata a carico della SG «Invest Fund Management» AD, sono stati emessi cinque distinti avvisi di accertamento di illecito per ciascun fondo comune di investimento gestito, in base ai quali il vicedirettore della KFN emanava cinque distinte decisioni, infliggendo con ciascuna di esse una «sanzione pecuniaria» pari a leva (BGN) 10 000 (diecimila).
12. La decisione di notifica dell'ammenda del 15 aprile 2020, (omissis) impugnata nel procedimento principale, riguarda l'aggiornamento tardivo del prospetto relativo al fondo comune di investimento «Invest Obligatsii».

III. Disposizioni richiamate

13. Diritto nazionale

Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno inverstirane (legge che disciplina l'attività degli organismi d'investimento collettivo e di altre società di investimento collettivo, DV n. 77 del 4 ottobre 2011; in prosieguo: lo «ZDKISDPKI»).

Articolo 1 La presente legge disciplina:

1. l'attività degli organismi di investimento collettivo e delle società di gestione;
2. l'attività di altre imprese di investimento collettivo;
3. (nuovo punto – DV n.109 del 2013, in vigore dal 20 dicembre 2013) l'attività di persone che amministrano fondi comuni di investimento alternativi;

4. (ex punto 3, modificato – DV n. 109 del 2013, in vigore dal 20 dicembre 2013) i requisiti delle persone che amministrano gli organismi di cui ai punti da 1 a 3 ed esercitano il controllo sugli stessi, nonché delle persone che detengono una partecipazione qualificata nelle società di gestione o che amministrano fondi comuni di investimento alternativi;

5. (ex punto 4 – DV n. 109 del 2013, in vigore dal 20 dicembre 2013) la sorveglianza statale sull'osservanza della presente legge.

Articolo 3 La regolamentazione e la vigilanza sulle persone di cui all'articolo 1 sono di competenza della Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria, KFN) e del vicedirettore della KFN e direttore della sezione «Nadzor na investitsionnata deynost» (sorveglianza sulle attività di investimento), in prosieguo: il «vicedirettore».

Articolo 56 (1) (modificato – DV n. 15 del 2018, in vigore dal 16 febbraio 2018) In occasione di ogni modifica di elementi essenziali del prospetto dell'organismo di investimento collettivo, il prospetto stesso viene aggiornato entro 14 giorni dall'introduzione della modifica [Or. 4] e presentato entro tale termine alla KFN.

Articolo 273 (ex articolo 204 – DV n. 109 del 2013, in vigore dal 20 dicembre 2013) (1) (modificato – DV n. 109 del 2013, in vigore dal 20 dicembre 2013) Chiunque violi le seguenti disposizioni o tolleri tali violazioni:

(...)

Punto 10. (nuovo: DV n. 76 del 2016, in vigore dal 30 settembre 2016, ex punto 9, modificato e integrato – DV n. 102 del 2019) (...) articolo 56, paragrafo 1 (...) è punito con un'ammenda di leva (BGN) da 4 000 a 5 000 000;

(...)

(5) In caso di violazioni ai sensi del paragrafo 1 da parte di persone giuridiche o imprese individuali si applica una sanzione pecuniaria della seguente entità:

(...)

Punto 10. (nuovo – DV n. 76 del 2016, in vigore dal 30 settembre 2016, ex punto 9, modificato – DV n. 102 del 2019) In caso di violazioni ai sensi del paragrafo 1, punto 10 –leva (BGN) da 10 000 a 5 000 000, in caso di violazioni reiterate – leva (BGN) da 20 000 a 10 000 000.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 1 Ai sensi della presente legge:

(...)

Punto 21 Si configura una «violazione reiterata» allorché, nell'arco di un anno, si registrano tre o più illeciti per violazioni della legge o delle relative norme amministrative.

Articolo 2 (modificato – DV n. 21 del 2012) La presente legge recepisce le disposizioni di cui alla:

1. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32).

14. Diritto dell'Unione

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32). [Or. 5]

Articolo 69, paragrafo 2 Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell'allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell'articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 72 Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

Articolo 99 bis Gli Stati membri provvedono a che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento della presente direttiva contemplino sanzioni, in particolare quando:

(...)

r) la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82.

IV. Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

15. Studio legale «Tokushev i sadruzhnitsi»:

15.1. Il rappresentante legale della SG «Invest Fund Management» AD non ha presentato un parere espresso e ha lasciato scadere il termine concesso per sottoporre ulteriori questioni che, previo esame da parte del giudice del rinvio, avrebbero potuto essere inserite nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

15.2. All'udienza pubblica svoltasi il 30 luglio 2020, l'avvocato SM ha fatto riferimento al parere espresso nel ricorso, secondo cui le variazioni di persone nella

composizione del consiglio di amministrazione della SG non costituirebbero «elementi essenziali» che richiedano un tempestivo aggiornamento dei prospetti dei fondi comuni di investimento amministrati. Inoltre, egli ha sostenuto che la KFN abbia illegittimamente inflitto le cinque singole «sanzioni pecuniarie», ciascuna pari a BGN 10 000 in quanto, nella fattispecie, sarebbe stata commessa un'unica violazione.

16. Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria):

16.1. L'autorità che ha emanato il provvedimento non ha presentato un parere espresso e ha lasciato scadere il termine concesso per sottoporre ulteriori questioni che, previo esame da parte del giudice del rinvio, avrebbero potuto essere inserite nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

16.2. All'udienza pubblica svoltasi il 30 luglio 2020, il rappresentante della KFN, il consulente legale NZ, ha presentato osservazioni scritte. In base a tali osservazioni, qualunque modifica nella composizione del consiglio di amministrazione della SG rientrerebbe tra gli «elementi essenziali», visto che la circostanza menzionata fa parte delle indicazioni minime [Or. 6] per quanto riguarda il contenuto del prospetto e pertanto richiede l'aggiornamento. A tale proposito egli rimanda alla lettera (omissis) n. RG-08-00-12/21/03/2018 del vicedirettore della KFN, con la quale l'autorità di regolamentazione informa tutte le SG soggette alla sua sorveglianza del fatto che costituiscono elementi essenziali i dati che consentono di identificare gli organismi di investimento collettivo e le persone che li gestiscono. Egli contesta le affermazioni dell'avvocato SM secondo cui, nella fattispecie, le cinque singole «sanzioni pecuniarie» sarebbero state inflitte illegittimamente, in quanto si sarebbe accertata l'inazione riguardo a ciascuno dei cinque distinti fondi comuni di investimento amministrati.

IV. Illustrazione della motivazione del rinvio

17. L'esame nel procedimento principale ha per oggetto l'accertamento di un possibile illecito da parte della SG «Invest Fund Management» AD per inadempimento dell'obbligo che impone, ad ogni modifica di elementi essenziali contenuti nel prospetto dell'organismo di investimento collettivo, di aggiornare il prospetto stesso entro 14 giorni e di presentarlo entro tale termine alla KFN.

18. La questione principale che occorre chiarire è il significato della nozione di «elementi essenziali» contenuti nei prospetti, utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, poiché non è reperibile una definizione legale né nell'atto di diritto derivato dell'Unione menzionato, né nelle leggi vigenti nella Repubblica di Bulgaria.

19. La situazione fin qui illustrata richiede una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al significato che il legislatore europeo intendeva attribuire all'espressione «elementi essenziali» utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE.

20. L'autorità di sorveglianza ritiene che qualsiasi modifica delle necessarie informazioni minime contenute nei prospetti presupponga l'immediato aggiornamento degli stessi. Pertanto occorre che la Corte chiarisca se la disposizione di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE debba essere interpretata nel senso che qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti, previste nello schema A dell'allegato I, rientri in ogni caso nella nozione di «elementi essenziali» ai sensi dell'articolo 72 di detta direttiva e che pertanto i prospetti debbano essere aggiornati tempestivamente.
21. Il rappresentante legale della SG «Invest Fund Management» AD sostiene la tesi che nel caso di specie non sia necessario un aggiornamento dei prospetti, poiché i neoeletti membri del consiglio di amministrazione non sarebbero dirigenti e non svolgerebbero funzioni a livello amministrativo. Tale circostanza richiederebbe, in caso di risposta negativa alla seconda questione, che la Corte [Or. 7] stabilisca se l'informazione riguardante la modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative rientri nella nozione di «elementi essenziali», utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE.
22. La normativa vigente nella Repubblica di Bulgaria prevede che venga inflitta alla SG una sanzione separata per ciascun inadempimento dell'obbligo di aggiornamento degli elementi essenziali. Per contro, l'articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento della presente direttiva contemplino sanzioni, in particolare quando una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82. Per questi motivi occorre che la Corte chiarisca se la disposizione richiamata debba essere interpretata nel senso che la SG possa essere chiamata a rispondere solo di ripetuti inadempimenti dell'obbligo di aggiornare gli elementi essenziali sul prospetto, per i quali si dovrebbe infliggere un'unica sanzione.

Pertanto, il **Sofiyski rayonen sad** (omissis)

COSÌ HA DECISO:

Vengono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni:

- 1) Quale significato intendesse dare il legislatore europeo alla nozione di «elementi essenziali» del prospetto, utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari [(omissis) GU 2009, L 302, pag. 32].

2) Se la disposizione di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che qualsiasi modifica **[Or. 8]** delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti, previste nello schema A dell'allegato I, rientri sempre nella nozione di «elementi essenziali» di cui all'articolo 72 di detta direttiva e che pertanto i prospetti debbano essere aggiornati tempestivamente.

3) In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione, se si debba considerare che l'informazione relativa alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative sia compresa nella nozione di «elementi essenziali», utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

4) Se la disposizione di cui all'articolo 99 bis della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

La decisione è definitiva e non impugnabile.

[Formalità con riferimento alla trasmissione di copie degli atti processuali alla Corte e copie dell'ordinanza alle parti]